

## **UFFICIO STUDI CODAU**

*"Documento redatto con il CONTRIBUTO dei Componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".*

**DPCM 23.3.2012 (Gazzetta Ufficiale N. 89 del 16 Aprile 2012) avente per oggetto "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali".**

**Aggiornamento alla circolare n.8 della Funzione Pubblica del 3 agosto 2012 pubblicata sulla Rassegna Normativa di Agosto 2012.**

L'Ufficio Studi segnala che è intervenuta la circolare n.8/2012 della Funzione Pubblica sulla corretta applicazione del decreto <http://gazzette.comune.jesi.an.it/2012/89/3.htm> in questione entrato in vigore il 17 aprile scorso.

E' confermata la prima immediata interpretazione fornita dall'Ufficio Studi riferita all'esclusione delle Università con riferimento ai soggetti erogatori (infatti, l'ambito soggettivo di applicazione riguarda i titolari di rapporti di lavoro subordinati e autonomo con le pubbliche amministrazioni statali ex art. 2 del decreto); per quanto concerne i soggetti destinatari (percettori) è confermata l'inclusione del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del dlgs 165/2001 e del personale docente e ricercatore (rientrante nell'art. 3 del dlgs 165/2001 tra il personale in regime di diritto pubblico) peraltro già soggetto alle previsioni del comma 3 art.44 della legge 244/2007 norma che deve ritenersi superata dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo si precisa che "sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza" ex artt.1 e 3 del decreto in parola.

La circolare in particolare ritiene indispensabile l'applicazione di quanto previsto dall'art.3 comma 2 del decreto in parola (cioè la dichiarazione resa dai soggetti destinatari del provvedimento entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento della dichiarazione ricognitiva degli incarichi in atto a carico della finanza pubblica con l'indicazione degli importi) procedura già evidenziata nella primissima interpretazione fornita dall'Ufficio Studi. La circolare aggiunge che in questa fase se le dichiarazioni non sono state prodotte in base alla

tempistica stabilita dal decreto, il termine per farle è comunque fissato al 30 novembre di ogni anno. In particolare i soggetti interessati devono comunicare tutti gli incarichi in atto a carico della finanza pubblica alle amministrazioni di appartenenza mediante le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 47 e 38 del dpr 445/2000. Le amministrazioni procederanno come di consueto ai necessari controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti interessati.

La circolare poi precisa come si svolge la verifica circa il superamento del limite ponendo due situazioni alternative:

- 1) nel caso in cui l'interessato sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione: dall'amministrazione di appartenenza, cioè dall'amministrazione nel cui ruolo il dipendente è iscritto, se del caso, a seguito di istruttoria con le amministrazioni di destinazione per le ipotesi di fuori ruolo, comando ed analoghe situazioni;
- 2) nel caso in cui l'interessato sia titolare esclusivamente di rapporti di lavoro autonomo: dall'amministrazione con la quale nell'anno di riferimento l'interessato ha in corso l'incarico prevalente dal punto di vista economico, che risulta pure destinataria della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 2, del decreto.

Il criterio da adottare per l'applicazione del limite è quello della competenza, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno sia a titolo di trattamento per il rapporto di lavoro subordinato sia a titolo di corrispettivo per gli altri incarichi di lavoro autonomo (in quest'ultimo caso di fronte a collaborazioni di durata pluriennale il calcolo va fatto tenendo conto del riparto del corrispettivo per ogni anno).

La circolare ricorda ancora che non è indispensabile adottare provvedimenti amministrativi e altro poiché la riduzione deriva direttamente dalla legge. Pertanto si procederà al calcolo della differenza della retribuzione in godimento e quella fissata dall'art.3 del decreto in parola operando quindi la trattenuta ex art.23-ter del DL 201/2011. Nel caso di rapporti di lavoro autonomi la riduzione del compenso avverrà su base proporzionale in ragione dell'anno di riferimento.